



Regione Lombardia

FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE

FINALITA'

Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. 4922 del 21/06/2021, si propone di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

In tal senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un'opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.

SOGGETTI BENEFICIARI

Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

SOGGETTI DESTINATARI:

Lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l'agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

- per l'assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito di Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso lavoratore, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali, Formazione continua - Fase VI.

AMBITI DI INTERVENTO E ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE:

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.

È riconosciuta la formazione avviata a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, eventualmente anche prima dell'assunzione.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un'Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito della Direzione Formazione e Lavoro,

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori/ser-accreditamento-servizi-ifp-ifl>

Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:

- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (di seguito GEFO) a cura dell'operatore accreditato, all'interno delle specifiche offerte formative, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di voucher, dovrà acquisire dall'operatore il codice identificativo del percorso formativo generato da GEFO e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore;
- le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni. In tal caso non è previsto l'utilizzo di GEFO. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo.

Voucher per i servizi di ricerca e selezione

L'azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell'assunzione a copertura del costo degli stessi fino a un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito della Direzione Formazione e Lavoro,

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/seraccreditamento-servizi-lavoro-IFL/accreditamento-servizi-lavoro>

Sono riconosciuti i servizi attivati a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, fruiti e conclusi precedentemente all'assunzione del destinatario.

Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale non è riconosciuto qualora:

- i servizi siano erogati dopo l'assunzione;
- l'assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato ex. artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015 (c.d. di I o III livello).

L'importo dei voucher assegnati in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Regione Lombardia può erogare nei confronti dei soggetti beneficiari del voucher. Eventuali importi sostenuti superiori al valore dei voucher ammessi saranno a carico dei beneficiari stessi.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, l'IVA è da considerare non ammissibile.

Incentivo occupazionale

L'incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:

- Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
- Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
- Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.

L'incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Sono ammessi all'incentivo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

PRESENTAZIONE

La presentazione delle domande decorre dal 26/07/2021 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziato.